



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.84

OGGETTO:

Determinazione tariffe imposta di soggiorno dal 01 gennaio 2026.

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di ottobre alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Sì
2. MONTABONE Giorgio - Assessore	Sì
3. COLAMARIA Antonella - Assessore	Sì
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	Sì
5. VALERIO Cinzia - Assessore	No

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Dr.ssa Emanuela.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che l'assessore Pelissero Giuliano e il Vice Sindaco Montabone Giorgio partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità telematica, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 31.5.2022;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.01.2025, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2025/2026/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 21.01.2025 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2025-2027;

Premesso che l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ha:

- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Visti:

- l'art. 52 del [D.Lgs. n. 446/1997](#) che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del [D.Lgs. n. 267/2000](#) secondo cui l'ente, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della [Legge n. 296/2006](#), può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;
- l'art. 1, comma 169, della [Legge n. 296/2006](#) secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) secondo cui *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;
- l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Visto il dettato del decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze che ha apportato delle modifiche in materia di dichiarazione da presentare da parte dai gestori delle strutture ricettive, ma anche dai soggetti che semplicemente intervengono nel pagamento dei canoni delle cosiddette "locazioni brevi";

Considerato che a partire dal 1 gennaio 2026 il Comune di Susa metterà gratuitamente a disposizione un'apposita piattaforma tecnologica finalizzata alla gestione dell'imposta di soggiorno al fine di fornire un supporto ai gestori delle strutture ricettive, quali soggetti responsabili della riscossione e del riversamento dell'imposta;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2025 avente ad oggetto "Istituzione imposta di soggiorno – Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno";

Considerato che, al fine di incentivare la presenza turistica sul territorio, occorre investire in tale ambito, offrendo adeguanti servizi pubblici e migliorando l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali, con conseguente costante impiego di risorse finanziarie, perseguendo pertanto gli obiettivi strategici che l'Amministrazione si propone in ambito turistico, oltre ad un'adeguata erogazione dei servizi a disposizione della comunità e del turismo stesso;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le tariffe, per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, a decorrere dal 01 gennaio 2026, come di seguito riportate:

Tariffe per persona al giorno:

- Alberghi 4 e 5 stelle	€ 2,00
- Alberghi sino a 3 stelle	€ 1,00
- Residence	€ 1,00
- Campeggi	€ 1,00
- Case per ferie – Affittacamere – Bed and Breakfast – Agriturismi	€ 1,00
- Immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017	€ 1,00
- Altri tipi di strutture non previste nelle categorie di cui sopra	€ 1,00

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'area finanziaria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare**, per l'anno 2026, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno vigenti come di seguito riportate:

Tariffe per persona al giorno:

- Alberghi 4 e 5 stelle	€ 2,00
- Alberghi sino a 3 stelle	€ 1,00
- Residence	€ 1,00
- Campeggi	€ 1,00
- Case per ferie – Affittacamere – Bed and Breakfast – Agriturismi	€ 1,00
- Immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017	€ 1,00
- Altri tipi di strutture non previste nelle categorie di cui sopra	€ 1,00

3. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, D. Lgs 267/2000 con una seconda distinta votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone